



COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa

P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL
D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM. ED II.**

In data quattordici (14) dicembre 2020 ore 11,00, presso la sede del Comune di Pomarance di Piazza S. Anna n. 1, a seguito della convocazione di incontro per la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo relativo alla modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) si sono incontrate le parti negoziali composte da:

-LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nella persona del Presidente:

- Segretario Comunale – Dott. Bertocchi Stefano; _____

- LA DELEGAZIONE SINDACALE:

- Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL rappresentata da _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CISL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale UIL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CSA Regioni Autonomie Locali rappresentata da:

R.S.U.:

- Mori Maleno; _____
- Torraco Antonio; _____
- Russo Vincenzo. _____

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 05/12/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati formulati alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica indirizzi da inserire in apposito regolamento, finalizzati alla sottoscrizione del CCDI in ordine alle modalità e criteri per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

- lo schema del suddetto Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche è stato inviato alle rappresentanze sindacali dell'Ente con nota prot. n° 7433 in data 21/09/2020;
- l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, demanda alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri per il riparto del fondo;
- in data 16/11/2020 è stata sottoscritta la preintesa contrattuale relativa alle modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- il Revisore Unico dei Conti, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n° 9810 in data 14/12/2020, ha espresso parere favorevole sulla preintesa contrattuale relativa alle modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- con Deliberazione n. 203 del 14/12/2020 resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione definitiva del CCDI;

tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono il seguente accordo:

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato;

Articolo 2 - Quota di fondo da stanziare

1. Il Regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara.

Articolo 3 - Riparto delle somme

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2 del Codice.
2. Il regolamento individua le percentuali di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività contenuta nelle varie fasi della progettazione.
3. Il regolamento stabilisce, altresì, che l'incentivo sarà distribuito anche qualora l'Ente abbia deciso di avvalersi di Centrali di Committenza.
4. Il regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo progetto, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti.
5. Le quote parti dell'incentivo non corrisposte al personale interno costituiscono economie.

Articolo 4 - Norme finali

1. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. ed ii. con la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria certificata dall'organo di controllo saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pomarance www.comune.pomarance.pi.it "Amministrazione Trasparente" e trasmessi all'Aran e al CNEL per via telematica entro 5 giorni dalla sottoscrizione (art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001).

Successivamente alla sottoscrizione definitiva del presente CCDI, l'Amministrazione provvederà ad approvare il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche.

Allegato: Ipotesi di Regolamento.

Pomarance, 14/12/2020

-LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nella persona del Presidente:

- Segretario Comunale – Dott. Bertocchi Stefano; _____

- LA DELEGAZIONE SINDACALE:

- Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL rappresentata da _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CISL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale UIL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CSA Regioni Autonomie Locali rappresentata da:

R.S.U.:

- Mori Maleno; _____
- Torraco Antonio; _____
- Russo Vincenzo. _____

**COMUNE DI POMARANCE
PROVINCIA DI PISA**

IPOTESI REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato.

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91) come successivamente modificato e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e oggetto di disposizioni integrative e correttive, viene menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Modulazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 - Suddivisione in lotti e contratti pluriennali

Art. 8 – Centrali di Committenza

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art.10 - Graduazione del fondo

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 13 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 14 - Graduazione del fondo

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 16 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Art. 17 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Art. 18 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- Art. 20 - Principi in materia di valutazione
- Art. 21 – Articolazione delle funzioni
- Art. 22 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 24 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 25 - Liquidazione - limiti

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 26 – Campo di applicazione e disciplina transitoria

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, caratterizzato dal rispetto delle condizioni di cui all'art. 113 del Codice, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto incentivante; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito nella normativa attuativa del Codice.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2 del Codice.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione del contratto;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente, o in sua assenza, del responsabile competente della spesa per lavori, servizi e forniture, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento, da riconoscere per le attività indicate dalla legge, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione;

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di

- opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
 - f) i contratti per i quali non è prevista una procedura di gara ai sensi del Codice;

Art. 7

Suddivisione in lotti e contratti pluriennali

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg) del Codice.
2. In caso di contratti di durata pluriennale, ai fini dell'applicazione della disciplina del presente regolamento e della connessa incentivazione, si considera l'intero importo complessivo al netto di eventuali opzioni.

Art. 8

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta dalla centrale di committenza comunale (CUC), a favore di altri enti, alla stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% del fondo incentivante costituito dai soggetti che si avvalgono della CUC e comunque in misura non superiore al 25% di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
4. La disciplina attuativa del presente articolo è rimessa alla convenzione di funzionamento della CUC.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 6, per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro per i quali non sussiste l'obbligo di programmazione, il presupposto e la successiva attribuzione sono costituiti dalla previsione della spesa da destinare al fondo nel quadro economico del progetto oggetto di approvazione.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti, qualora specifiche disposizioni statali o regionali prevedano la deroga alla necessità di programmazione di cui al comma 1.
4. L'incentivo è previsto altresì anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.

Art. 10

Graduazione del fondo

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Opere, lavori puntuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: edifici, opere d'arte, riqualificazioni urbane, parchi urbani)					
Fasce	Fino a € 750.000	Sull'eccedenza da € 750.001 fino a € 1.500.000	Sull'eccedenza da € 1.500.001 fino a € 3.000.000	Sull'eccedenza da € 3.000.001 fino a € 5.000.000	Sull'eccedenza oltre € 5.000.001
Misura fondo	2,00%	1,85%	1,70%	1,55%	1,40%

Opere e lavori a rete (a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fognature, linee elettriche, sistemazione corsi d'acqua)					
Fasce	Fino a € 750.000	Sull'eccedenza Da € 750.001 fino a € 1.500.000	Sull'eccedenza Da € 1.500.001 fino a € 3.000.000	Sull'eccedenza Da € 3.000.001 fino a € 5.000.000	Sull'eccedenza Oltre € 5.000.001
Misura fondo	1,50%	1,35%	1,20%	1,05%	0,90%

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro,

nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

TABELLA 1 – PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE PER FUNZIONI TECNICHE INCENTIVABILI

A	Responsabile unico del Procedimento e collaboratori	40%
B	Programmazione della spesa per investimenti	4%
C	Verifica preventiva della progettazione	5%
D	Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara	10%
E	Direzione Lavori	36%
F	Collaudo o C.R.E.	5%

TABELLA 2 – RIPARTIZIONE DELLE PERCENTUALI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI INCARICO AFFIDATO ALL'INTERNO DELLE FUNZIONI TECNICHE INCENTIVABILI

A	Responsabile del Procedimento e collaboratori	40%
	rup	22%
	collaboratori tecnici	12%
	collaboratori amministrativi	6%
B	Programmazione della spesa per investimenti	4%
	responsabile della programmazione	2%
	collaboratori	2%
C	Verifica preventiva della progettazione	5%
	verificatore	3%
	collaboratori	2%
D	Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara	10%
	responsabile C.U.C./Ufficio unico gare	5%
	collaboratori	5%
E	Direzione Lavori	36%
	Direttore dei Lavori	13%
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	10%
	Direttore operativo strutture	3%
	Direttore operativo impianti	3%
	Direttore operativo contabile	2%
	Ispettori di cantiere	3%
	Altri collaboratori	2%
F	Collaudo (in caso di certificato di regolare esecuzione le percentuali relative al collaudo tecnico-amministrativo e ai collaboratori sono ridotte del 50%)	5%
	collaudatore tecnico-amministrativo	2%
	collaudatore statico	2%
	collaboratori	1%

2. La quota di incentivo relativa alla programmazione non viene attribuita per i lavori non soggetti a programmazione secondo quanto stabilito all'art. 21, comma 3 del Codice. Tale quota costituisce economia per l'Ente.

3. Qualora alcune figure di cui alle lettere E della tabella 2 non siano previste nell'atto di costituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, le relative aliquote ad esse spettanti costituiscono economia per l'Ente. Nel caso invece le attività ad essi attribuite siano svolte dal direttore dei lavori, le relative aliquote si cumulano a quella prevista per il direttore dei lavori stesso.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi. Sono pertanto esclusi gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Art. 13

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Rappresentano condizioni necessarie per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) non incorrere nelle fattispecie previste all'art. 6;
- b) il rispetto di quanto disciplinato all'art. 12;
- c) il rispetto dei contenuti progettuali di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
- d) la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto diverso dal responsabile unico del procedimento, disposta nei soli casi stabiliti al paragrafo 10.2 della linea guida ANAC n. 3, ossia prestazioni di importo superiore a euro 500.000,00; interventi particolarmente complessi dal punto di vista tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 14

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base di gara dell'appalto, al netto di imposta sul valore aggiunto, secondo la tabella che segue:

Servizi e forniture					
Fasce	Da euro 40.000,00 fino alla soglia di cui all'art 35 comma 1 lett. c) del Codice	Sull'eccedenza dalla soglia di cui all'art 35 comma 1 lett. c) del Codice fino a € 1.000.000	Sull'eccedenza da € 1.000.001 fino a € 3.000.000	Sull'eccedenza da € 3.000.001 fino a € 5.000.000	Sull'eccedenza oltre € 5.000.001
Misura fondo	1,50%	1,35%	1,20%	1,05%	0,90%

Art. 15

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

TABELLA – PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE PER FUNZIONI TECNICHE INCENTIVABILI

A	Responsabile unico del Procedimento e collaboratori	45%
B	Programmazione della spesa di investimento	3%
C	Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara	15%
D	Direzione dell'esecuzione del contratto	33%
E	Verifica di conformità	4%

TABELLA – RIPARTIZIONE DELLE PERCENTUALI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI INCARICO AFFIDATO ALL'INTERNO DELLE FUNZIONI TECNICHE INCENTIVABILI

A	Responsabile del Procedimento e collaboratori	45%
	RUP	28%
	collaboratori	17%
B	Programmazione della spesa di investimento	3%
	responsabile della programmazione	2%
	collaboratori	1%
C	Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara	15%
	responsabile C.U.C./Ufficio unico gare	8%
	collaboratori	7%
D	Direzione dell'esecuzione del contratto	33%
	direttore dell'Esecuzione del Contratto	23%
	collaboratori	10%
E	Verifica di conformità (in caso di certificato di regolare esecuzione le percentuali sono ridotte del 50%)	4%
	verificatore	3%
	collaboratori	1%

2. La quota di incentivo relativa alla programmazione, non viene attribuita per i servizi e le forniture non soggetti a programmazione, secondo quanto stabilito all'art. 21, comma 3 del Codice. Tale quota essendo riferita alla sola spesa di investimento dall'art. 113 del Codice, non viene altresì attribuita nei casi di appalti di servizi e di forniture non riconducibili alla nozione di spesa di investimento secondo i principi contabili. In entrambi i casi si realizza economia per l'Ente;

3. Qualora alcune figure di cui alle lettere E della tabella non siano previste nell'atto di costituzione dell'Ufficio di Direzione dei Servizi, le relative aliquote ad esse spettanti costituiscono economia per l'Ente. Nel caso invece le attività ad essi attribuite siano svolte dal direttore dei Servizi, le relative aliquote si cumulano a quella prevista per il direttore dell'esecuzione stesso.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 16

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 17

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata sulla base di quanto stabilito agli artt. 11 e 15 per le attività effettivamente svolte con esclusione di quelle affidate a soggetti esterni. Ove ciò non sia possibile sarà calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.

2. Gli importi corrispondenti alle percentuali relative alle attività svolte da soggetti esterni incrementano la quota del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice.

Art. 18

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 19

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase si applica una riduzione dell'incentivo pari al 20%.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione del contratto, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106 e 107 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori/direzione esecuzione del contratto ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di esecuzione del contratto non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106 del Codice, al direttore dei lavori/direttore esecuzione contratto ed ai loro collaboratori, al RUP e al Collaudatore/Incaricato della verifica di conformità, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato **delle percentuali** come determinate nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 20

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dai Responsabili al Sindaco e al Nucleo di valutazione (NIV) per quanto di rispettiva competenza.

Art. 21

Articolazione delle funzioni

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e proporre, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 22

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile del servizio.

Art. 23

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile apicale di riferimento allegando alla stessa una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- le attività da svolgere e le attività effettivamente svolte;
- la percentuale realizzata;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- i costi previsti e i costi effettivi;
- quantificazione dell'incentivo.

La liquidazione del compenso dovuto al Responsabile apicale sarà effettuata da altro Responsabile o dal Segretario Comunale.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene a conclusione delle singole attività oggetto di premialità, tenuto conto che le attività di programmazione, verifica del progetto e parte delle attività del RUP sono liquidabili a seguito dell'avvio delle procedure di scelta del contraente, nei limiti degli importi definiti nella fase di progettazione e conservati nelle determinazioni di prenotazione e di impegno di spesa e nella contrattazione decentrata integrativa. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 provvedono a programmare annualmente l'importo delle risorse necessarie ad alimentare il fondo di predetta contrattazione e a comunicarlo all'Ufficio Personale, nonché richiedere, se necessario, l'applicazione del risultato di amministrazione conservato e vincolato a tal fine.

3. La liquidazione, predisposta secondo quanto determinato ai commi 1 e 2, è rimessa all'ufficio del personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

Art. 24

Conclusioni di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o con il certificato di regolare esecuzione, ove previsto;
- g) per la verifica di conformità, con l'emissione del certificato di verifica della conformità o con il certificato di regolare esecuzione, ove previsto;

Art. 25

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del

trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.